

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1170 – CONSIP – GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 5

Roma, 12 dicembre 2014

Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Consip S.p.A.

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Ministero, concernente la documentazione di gara per la stipula di un Accordo Quadro finalizzato all'affidamento di servizi di telefonia fissa alle pubbliche Amministrazioni, predisposta dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A., si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 dicembre 2014, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip¹.

In particolare, l'Autorità ha apprezzato il tentativo di alimentare ulteriormente il processo di apertura del mercato della telefonia fissa a più operatori favorendo la partecipazione. Ciò attraverso un nuovo schema, che individua due momenti competitivi al quale possono accedere potenzialmente tutti gli operatori infrastrutturati presenti nel mercato.

La previsione di un'unica offerta su accesso e traffico appare ragionevole, tenuto conto che già nella gara del 2005 tutti gli operatori avevano offerto entrambi i servizi, dell'evoluzione della disponibilità dei servizi di *unbundling*, che ha reso possibile uno sviluppo di offerte competitive per i servizi di accesso al dettaglio anche da parte di operatori che non dispongono di una rete di accesso proprietaria, nonché dell'esigenza delle Pubbliche Amministrazioni di far riferimento ad un unico fornitore sia per i servizi di accesso che per i servizi di traffico telefonico.

Va però tenuto presente che, sebbene il grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi sia in generale aumento, permane ancora una significativa dipendenza dalla rete di accesso di Telecom Italia in relazione ai servizi oggetto del bando in esame. Ne consegue che le condizioni

¹ AS251 – BANDI PREDISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI - CONSIP S.P.A., parere pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 5/03.

economiche offerte dagli operatori alternativi dipenderanno, in misura sostanziale, dal livello dei prezzi *wholesale* regolamentati per i servizi offerti all'ingrosso da Telecom Italia.

Consip, accogliendo l'auspicio formulato dall'Autorità nel parere relativo alla gara precedente, ha esteso alle "aree secondarie" il meccanismo di adeguamento del canone voce nelle "aree primarie" basato sulle eventuali modifiche della tariffa regolamentare dell'Offerta di Riferimento. Ciò deve vedersi con favore, posto che nelle "aree secondarie" un OLO, per offrire i servizi oggetto del bando, sarà fortemente dipendente dai prezzi all'ingrosso relativi ai servizi WLR. Quindi anche con riferimento a queste ultime aree può così ridursi il grado di incertezza per gli operatori alternativi nella formulazione delle loro offerte.

Da ultimo, l'Autorità rileva che nel bando di gara non è previsto un vincolo di congruità delle offerte presentate rispetto ai costi regolatori e comunque ai costi dei processi produttivi dell'offerente, in quanto la Commissione si limiterà ad effettuare una valutazione delle offerte anomale in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto legislativo n. 163/2006.

Nell'ambito di tale valutazione, l'Autorità ritiene opportuno che, in sede di verifica delle offerte anomale, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, che possono essere richieste dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 87 del richiamato decreto legislativo, contengano anche un esplicito riferimento ai prezzi all'ingrosso dei sottostanti servizi regolamentati.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del bando di gara in oggetto. In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
